

### ***Art. 1 - (Istituzione)***

1. E' istituita, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi del Molise, la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali la quale rilascia il diploma previsto dall'art. 16 del D.L.vo 17 novembre 1997, n. 398.

### ***Art. 2 - (Finalità della scuola)***

1. La Scuola provvede alla formazione comune dei laureati in Giurisprudenza mediante l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato e di notaio.

### ***Art. 3 - (Ammissione alla scuola)***

1. L'accesso alla Scuola è consentito ai laureati in Giurisprudenza che superino il concorso annuale per titoli ed esami, per il numero di posti determinato annualmente con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, ai sensi delle vigenti normative.

2. Le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione alla Scuola sono determinati annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'università degli studi del Molise, sede amministrativa della scuola su proposta del senato accademico.

3. E' facoltà dell'università prevedere sostegni economici a favore degli iscritti, purché capaci, meritevoli e privi di sufficienti mezzi, mediante esoneri, anche parziali, dalle tasse di iscrizione e dai contributi universitari o mediante concessione di borse di studio, in applicazione della vigente normativa.

4. La prova di esame e la valutazione dei titoli avviene secondo i criteri e le modalità stabilite dalla vigente normativa.

5. La commissione giudicatrice, composta e nominata nei modi stabiliti dalla legge, è presieduta da un professore universitario di ruolo.

### ***Art. 4 - (Funzionamento della scuola)***

1. La scuola è struttura didattica dell'Università degli Studi del Molise, cui contribuiscono la Facoltà di Giurisprudenza e i Dipartimenti interessati.

2. L'Università garantisce il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie, di personale, di materiale bibliografico, di strumentazione informatica e di quant'altro necessario al corretto funzionamento della scuola.

### ***Art. 5 - (Organi della scuola)***

1. Sono organi della scuola:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Direttore.

2. E' previsto un segretario organizzativo.

### ***Art. 6 - (Consiglio direttivo)***

1. Il Consiglio direttivo è composto ed è nominato nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.
2. Alle riunioni del Consiglio, limitatamente alle questioni che attengono ai corsi di studio ed all'organizzazione della didattica, possono partecipare, senza diritto di voto e con compiti consultivi, due rappresentanti degli specializzandi, di cui uno per la Classe del 1° anno ed uno per la Classe del 2° anno, con le forme e le modalità previste per la rappresentanza degli studenti nei consigli di facoltà.
3. In caso di cessazione di uno o più componenti, la sostituzione avviene con decreto rettorale su designazione, rispettivamente, del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio nazionale forense e del Consiglio Nazionale del notariato, nel rispetto della composizione stabilita dalla disciplina vigente.
4. Il Consiglio direttivo è convocato dal direttore, ogni volta che egli ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta almeno tre suoi componenti.
5. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, quando siano intervenuti alla seduta almeno cinque membri. In caso di parità di voti, prevale il voto del direttore. Della riunione è redatto apposito verbale, sottoscritto dal direttore e dal segretario organizzativo che vi partecipa senza diritto di voto ove non componente del consiglio.
6. Il Consiglio direttivo:
  - a) cura la gestione organizzativa della scuola;
  - b) definisce la programmazione delle attività didattiche ed il piano di studi;
  - c) vigila sull'attuazione dei programmi, sul rispetto dell'ordinamento didattico e sul generale funzionamento della scuola;
  - d) designa i soggetti titolari degli incarichi e dei contratti di insegnamento;
  - e) definisce, con gli organi delle sedi giudiziarie e con gli organi professionali, programmi e convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio;
  - f) propone la stipula di convenzioni con enti o soggetti esterni, volti a favorire il funzionamento della scuola;
  - g) nomina i componenti della commissione giudicatrice del concorso di ammissione alla scuola;
  - h) formula i giudizi per il passaggio degli studenti dal primo al secondo anno di corso e per l'ammissione all'esame finale, sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche;
  - i) nomina la commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione;
  - j) delibera su ogni argomento che il Direttore ritenga di sottoporgli;
  - k) assolve ad ogni altro compito attribuitogli dalla legge o dai regolamenti o comunque non assegnato ad altri organi.

### ***Art. 7 - (Il Direttore)***

1. Il direttore viene eletto tra i professori universitari di ruolo in seno al Consiglio direttivo.

2. Il direttore dura in carica per l'intero periodo di durata del consiglio e, in caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal professore universitario di prima fascia, se presente, più anziano di ruolo, componente del Consiglio direttivo.

3. Il direttore:

- a) rappresenta la scuola e ne promuove l'attività;
- b) convoca e presiede il Consiglio direttivo;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) istruisce le decisioni da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- e) cura i rapporti con tutti gli organismi ed enti che collaborano con le attività della scuola;
- f) esercita ogni altro compito che gli sia demandato dalla legge e dai regolamenti;
- g) assume, in via d'urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso nella successiva adunanza.

#### ***Art. 8 - (Segretario organizzativo)***

1. Nello svolgimento dei suoi compiti il direttore della scuola si avvale di un segretario organizzativo, che funge anche da collegamento con gli uffici amministrativi di supporto. Il segretario organizzativo è nominato dal direttore tra i docenti della scuola.

#### ***Art. 9 - (Durata degli insegnamenti ed indirizzi)***

1. La scuola ha la durata di due anni, non suscettibili di abbreviazioni, articolata in due indirizzi:
  - a) giuridico-forense;
  - b) notarile.
2. Il primo anno è comune ai due indirizzi.
3. L'attività didattica è finalizzata agli approfondimenti teorici e giurisprudenziali ed alle attività pratiche sulle materie individuate nel piano di studi definito dal Consiglio direttivo in conformità con le disposizioni ministeriali concernenti gli obiettivi formativi e i contenuti minimi qualificanti, comuni e specifici dei due indirizzi.
4. Ogni anno del corso corrisponde a sessanta crediti.

#### ***Art. 10 - (Attività didattica)***

1. Il Consiglio direttivo fissa il calendario e le modalità di svolgimento delle attività didattiche nel rispetto delle disposizioni vigenti.

#### ***Art. 11 - (Attuazione attività didattiche)***

1. All'attuazione delle attività didattiche ed al conferimento degli incarichi di insegnamento e di tutorato provvede il Consiglio direttivo.
2. Possono, inoltre, essere attribuiti incarichi e contratti per un numero limitato di ore per l'espletamento di seminari, esercitazioni, stages, prove pratiche ed ogni altra attività utile per le finalità della scuola.

3. Il Consiglio direttivo, attraverso opportuni accordi, può programmare lo svolgimento di attività didattiche presso studi professionali, scuole di notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato e sedi giudiziarie.

#### ***Art. 12 - (Iscrizione al secondo anno)***

1. Gli studenti possono iscriversi al secondo anno, qualora abbiano conseguito il giudizio favorevole del Consiglio direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche.
2. All'atto dell'iscrizione al secondo anno, lo studente indica l'indirizzo che intende frequentare.
3. Il passaggio da uno all'altro indirizzo in corso d'anno può essere ammesso in relazione allo stato in cui sono giunti i corsi. In ogni caso, non è ammesso il passaggio, qualora l'indirizzo, al quale si intenda transitare, abbia superato le cento ore di attività didattiche. Lo studente può, però, iscriversi all'altro indirizzo l'anno successivo.

#### ***Art. 13 - (Verifiche intermedie)***

1. Lo studente, alla stregua degli indirizzi stabiliti dal Consiglio direttivo, e nel rispetto dell'autonomia didattica di ciascun docente, può essere chiamato a sostenere colloqui individuali, prove scritte e pratiche. Al termine del corso lo studente deve sottoporsi ad una prova, teorica e pratica, che può essere anche scritta, sulla quale il docente esprime un giudizio in decimi tenuto conto anche della partecipazione nella frequenza del corso.
2. Il Consiglio direttivo, sulla base della valutazione complessiva dei giudizi espressi dai docenti e della frequenza, ammette lo studente al secondo anno di corso.
3. Nel caso di giudizio sfavorevole lo studente può ripetere l'anno di corso una sola volta.

#### ***Art. 14- Frequenza***

1. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria.
2. le assenze ingiustificate superiori alle sessanta ore di attività didattiche comportano la decadenza dall'iscrizione al corso.
3. In caso di assenza per servizio militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili, secondo valutazione del Consiglio direttivo, sempre che l'assenza non superi le centotrenta ore, il Consiglio medesimo dispone le modalità per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dei due anni di corso ovvero dispone la ripetizione di un anno.

#### ***Art. 15 - (Esame finale)***

1. All'esame finale sono ammessi, previa delibera del Consiglio Direttivo, gli specializzandi che abbiano frequentato con regolarità le lezioni nella misura minima richiesta dalla normativa generale ivi compreso l'assolvimento del debito formativo, che abbiano superato con voto non inferiore a sei decimi almeno i due terzi delle prove intermedie e che siano in regola con il pagamento delle tasse.
2. Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari.

3. Il Consiglio Direttivo forma la Commissione giudicatrice designando quattro professori di ruolo, un magistrato, un avvocato e un notaio. La Commissione è presieduta dal professore con maggiore anzianità nel ruolo. La designazione del magistrato, dell'avvocato e del notaio è fatta sentiti il Presidente della Corte d'Appello di Campobasso e gli Ordini professionali costituiti nella Regione Molise.

4. La Commissione predispone le tracce scritte – con modalità tali da assicurare la segretezza delle stesse in modo conforme alle delibere del Consiglio direttivo - aventi ad oggetto due fra le seguenti materie: diritto civile e diritto processuale civile, diritto penale e diritto processuale penale, diritto amministrativo, e diritto commerciale. Le tracce devono essere predisposte in modo da consentire che lo specializzando, dopo avere scelto la materia, possa optare fra l'elaborato teorico, la redazione di un parere e la redazione di un atto difensivo o giudiziario.

5. La prova si svolge in aula e il tempo per la redazione dell'elaborato è di cinque ore dal termine della lettura delle tracce. Lo specializzando può consultare codici e raccolte di leggi.

6. Al termine della prova la Commissione procede immediatamente alla correzione degli elaborati, ovvero fissa altra seduta per la proclamazione. Ciascun commissario dispone di voti sino a 10/10 e la prova finale è superata se il candidato consegue il punteggio non inferiore a 42/70. In caso di particolare pregio dell'elaborato, la Commissione può attribuire la lode.

#### ***Art. 16 - (Sedi distaccate)***

1. Possono essere istituite sedi-distaccate presso altre città.

2. La loro istituzione è deliberata dagli organi accademici; il funzionamento è regolato dalle norme contenute nel presente regolamento.

3. Esse possono essere costituite anche mediante convenzioni con enti od organismi locali. In ciascuna sede associata è insediato un coordinatore con funzioni di organo esecutivo in sede locale delle deliberazioni del Consiglio direttivo e del direttore della scuola. Il coordinatore è designato dal Consiglio direttivo tra persone con curriculum particolarmente qualificato sul piano professionale e culturale e può essere assistito da un comitato di coordinamento, nominato dal Consiglio direttivo.